



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'ACCESSO, DELLE AREE DI SOSTA E DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DELLA CINTA DELL'OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi 10 (codice fiscale/partita IVA 02060250996), in persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Ucci, (di seguito denominato Policlinico),

E

la Società GENOVA PARCHEGGI SPA con sede legale in Genova, Viale Brigate Partigiane, 1 (partita IVA 03546590104) iscritta al registro delle imprese di Genova sezione ordinaria GE 62339, rappresentata dall'Amministratore Unico, Dott. Santiago Vacca (di seguito denominata Società).

PREMESSO

- che Genova Parcheggi S.p.A. gestisce per il Comune di Genova ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs 175/2016 le aree di sosta a rotazione su suolo pubblico, nonché una molteplicità di servizi connessi alla viabilità;
- che con propria deliberazione n. 696 del 23/01/2019, l'Ospedale Policlinico San Martino, ha disposto l'acquisizione di una quota di partecipazione azionaria in Genova Parcheggi S.p.A., avvenuta in data 06/09/2019 con girata da parte del Comune di Genova registrata al n° 9 al registro delle girate del Notaio Alessandra Donato e all'articolo 88 del Libro Soci della Società;
- che Genova Parcheggi S.p.A., in ragione della determinazione di cui sopra è divenuta società in house providing oltre che del Comune di Genova e dell'Istituto Giannina Gaslini anche del Policlinico;
- che in data..... il Policlinico ha determinato di affidare il servizio di gestione dell'accesso delle aree di sosta a Genova Parcheggi S.p.A.;

CONSIDERATO

che il Policlinico e Genova Parcheggi hanno convenuto di regolare i loro reciproci rapporti, inerenti i servizi affidati in gestione alla Società con uno specifico contratto di servizio, avente l'obiettivo di garantire l'autonomia gestionale della Società medesima, insieme al perseguimento delle finalità dell'Ente Ospedaliero.

Tutto ciò premesso e ratificato come parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

Oggetto del presente contratto è la disciplina delle condizioni e delle modalità di gestione dell'accesso, della viabilità e delle aree di sosta all'interno della cinta del Policlinico .

Il servizio in oggetto è concesso alla Società tramite affidamento diretto in virtù del fatto che la Società è a capitale interamente pubblico nei confronti della quale il Policlinico, attraverso Patti Parasociali sottoscritti con gli altri Enti Partecipanti, ha facoltà di esercitare un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi.

Il Policlinico potrà affidare alla Società ulteriori servizi, connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle Parti con appositi accordi e/o addendum contrattuali.

Genova Parcheggio, con i suoi specialisti di settore, si pone a disposizione per la gestione della circolazione e della sosta del complesso del Policlinico con l'obiettivo di perseguire un duplice vantaggio sociale:

per la generalità della cittadinanza genovese, la fluidificazione del traffico in concomitanza dei punti di accesso e di uscita dell'ospedale, permettendo di fluidificare la direttrice di Corso Europa, una delle maggiori direttrici di afflusso al centro urbano, con conseguente miglioramento della qualità della vita e riduzione dell'inquinamento, sia acustico che ambientale;

per i visitatori dell'ospedale l'ottimizzazione della gestione tecnologica dei varchi di accesso e della mobilità interna del polo ospedaliero permetteranno una minore complessità nella fruizione degli spazi di sosta e, in generale, una percezione di un approccio dell'intero ospedale più attento all'utenza.

L'esperienza maturata dalle risorse tecniche di Genova Parcheggio e il know how di settore, qualora ciò rientri negli obiettivi del Policlinico, potranno inoltre portare utili elementi per un tavolo di lavoro congiunto con i Responsabili incaricati dal Policlinico e dal Comune di Genova, in modo da definire Interventi mirati in tema di mobilità, che possano risultare risolutivi per il miglioramento della qualità della vita sia per i dipendenti, sia per i clienti del complesso ospedaliero sia per gli automobilisti che gravitano sulla zona.

Art. 2) DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio oggetto dell'affidamento avrà durata di mesi 36 eventualmente rinnovabili di ulteriori 12, con decorrenza dall'1/1/2020.

Art. 3) CORRISPETTIVI


A fronte della gestione in house del servizio in argomento la Società riconoscerà al Policlinico un canone di € 95.000 annui oltre iva.

Su specifica richiesta del Policlinico tale importo potrà anche essere corrisposto in servizi (a titolo di esempio di manutenzione delle asfaltature fino alla concorrenza di € 60.000).

La proposta economica è stata formulata assumendo il corrente piano tariffario (allegato 1) ed il numero di posti a pagamento comunicati dal Policlinico pari a 328 stalli . Genova Parcheggio si impegna ad applicare il piano tariffario definito dal Policlinico e riconosce fin d'ora all'Ente Ospedaliero la titolarità del potere di definizione delle tariffe. I ricavi da tariffe per il servizio di sosta a pagamento e gestione accessi sono di totale competenza della Società.

In caso di riduzione dei posti a pagamento o delle tariffe in vigore rispetto alla situazione attuale, si intende che il corrispettivo di cui sopra verrà proporzionalmente ridotto.

Analogamente, in caso di incremento dei posti gestiti o del piano tariffario applicato nel suo complesso, il canone sarà adeguato in proporzione.



L'importo così determinato verrà corrisposto al Policlinico, oltre all'I.V.A. dovuta, in rate da liquidarsi trimestralmente.

A fronte della predetta prescrizione il Policlinico provvederà ad emettere regolare fattura, il cui importo dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.

Per eventuali somme non versate alle scadenze prestabilite la Società sarà tenuta al pagamento degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto come stabilito dal successivo art. 19.

Art. 4) SPECIFICHE DEL SERVIZIO

La sosta è attualmente regolamentata attraverso la suddivisione degli spazi dedicati agli utenti di colore blu e ai dipendenti di colore bianco.

Sono previsti spazi riservati a particolari categorie di utenti ed ai mezzi di servizio.

La sosta è a pagamento per gli utenti degli stalli di colore blu e gratuita per gli utenti provvisti di abbonamento e/o permesso negli stalli di colore bianco. Gli stalli ammontano attualmente a n.1720 di cui:

- N. 1288 riservati ai dipendenti
- N. 14 riservati all'Amministrazione
- N. 90 parcheggi per disabili
- N. 328 parcheggi a pagamento

Si allega planimetria con dettaglio dell'attuale dislocazione delle aree di sosta (**allegato 2**), precisando che all'avvio del contratto si provvederà in contraddittorio con la Società ad una puntuale ricognizione della consistenza degli stalli oggetto del presente affidamento.

Per i visitatori il pagamento del ticket avviene tramite utilizzo delle macchine riscuotitrici situate all'interno dell'area ospedaliera.

I dipendenti ed il restante personale autorizzato è dotato di dispositivo "tipo telepass" e tessera di prossimità per l'ingresso a titolo gratuito.


I dispositivi saranno forniti a titolo gratuito e distribuiti agli aventi diritto a cura e spese della Società che provvederà alla riscossione di apposita cauzione applicata secondo le procedure che saranno concordate con il Policlinico. L'elenco degli aventi diritto sarà prodotto dal Policlinico alla Società.

La Società dovrà altresì provvedere al controllo e alla gestione dei varchi carrabili con personale proprio o appositamente formato ed incaricato dalla stessa, unitamente alla gestione delle eventuali emergenze dovute a malfunzionamento degli apparati elettronici ed elettromeccanici.

Tutte le apparecchiature utilizzate saranno a norma di legge, inoltre dovranno avere caratteristiche tecniche tali da impedire interferenze con le apparecchiature ed i sistemi di comunicazione presenti all'interno del Policlinico.

Tale gestione, pertanto, comprende:

- ✓ utilizzo del sistema attualmente in uso per il controllo della sosta e la conduzione del sistema per gli accessi. Il sistema è pertanto concesso in comodato d'uso gratuito alla Società per il periodo di durata contrattuale
- ✓ manutenzione, della segnaletica orizzontale e verticale nelle aree adibite a parcheggio per tutta la durata del contratto, nonché adeguamento e/o fornitura in opera, nonché manutenzione dei varchi di accesso al suddetto parcheggio a pagamento, delle recinzioni, delle barriere mobili e delle altre strutture e/o dispositivi necessari al servizio, per tutta la durata del medesimo; eventuali rilevanti upgrade saranno concordati tra le parti
- ✓ gestione della distribuzione, ritiro, sostituzione e manutenzione, agli aventi diritto, dei dispositivi per l'accesso ("tag-transponder" o tessera di prossimità), applicando una cauzione pari ad € 20,00 per i dispositivi tag-transponder e ad € 10,00 per le tessere di prossimità
- ✓ manutenzione dei sistemi di controllo degli accessi al parcheggio dipendenti/autorizzati, tramite apposite apparecchiature "tag-transponder" o tessera di prossimità
- ✓ controllo della sosta ed eventuale intervento sulla viabilità interna. Le modalità di controllo dovranno essere tali da mantenere libero da intralci l'accesso all'interno della cinta ospedaliera nonché la circolazione interna sia delle autoambulanze che dei mezzi di servizio, sia di proprietà del Policlinico che delle ditte o strutture operanti a favore del Policlinico e/o della relativa utenza, dei fornitori, dei mezzi di servizio pubblico (mezzi adibiti a trasporto pubblico, taxi, ecc.) prevedendo pertanto, previa richiesta



- del Servizio Ispettorato Ospedaliero la rimozione degli automezzi che risultino di ostacolo o di intralcio al transito con utilizzo di appositi autocarri e tramite proprio personale, tenendo presente che detto servizio è esteso a tutta l'area ospedaliera ed è comprensivo della custodia dei mezzi rimossi, in area specifica messa a disposizione dal Policlinico e gestita dalla società, e della gestione dei relativi introiti
- ✓ gestione della porta carraia in prossimità del padiglione monoblocco con proprio personale h 24 per 365 gg
 - ✓ gestione del punto informazioni (Info point) collocato in prossimità del Pronto Soccorso dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 15.00, fatte salve eventuali esigenze preventivamente concordate
 - ✓ il prelievo e la gestione degli introiti relativi alla sosta nelle aree adibite a "parcheggio visitatori" unitamente al recupero delle spese dell'attività di rimozione e custodia degli automezzi ed alla riscossione delle cauzioni applicate per la messa a disposizione delle apparecchiature mobili
 - ✓ stipula di apposite assicurazioni, con primarie Società, che tengano indenne il Policlinico dalla RCT, per qualunque causa dipendente dal contratto
 - ✓ restituzione, al termine del contratto, di tutte le attrezzature ed impianti di proprietà del Policlinico, i quali devono essere funzionanti ed in perfetto stato di manutenzione.

Art. 5) ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Policlinico concede in uso alla Società le aree oggetto del servizio individuate nell'allegato 2 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 830 terzo comma e 828 secondo comma del Codice Civile.

Tutte le attrezzature e i dispositivi connessi alla gestione del servizio saranno ceduti in comodato d'uso gratuito alla società al momento della sottoscrizione del contratto, previo apposito verbale di consegna.

Sono altresì concessi in comodato d'uso gratuito i locali che verranno individuati in seguito tra le parti; detti locali potranno essere utilizzati ai soli fini della gestione del servizio.

Nel caso il Policlinico dovesse rientrare in possesso dei suddetti locali, per motivazioni tecniche o legislative, nulla sarà dovuto alla Società a titolo di rimborso e/o risarcimento.

La Società è tenuta ad un rimborso spese al Policlinico dei costi delle utenze derivanti dalla conduzione dei locali (acqua, energia elettrica, eventuale riscaldamento) secondo le letture dei contatori installati.

La gestione del servizio sarà effettuata attraverso sistemi automatizzati, con utilizzo delle barre automatiche, attualmente installate, mediante sistema di esazione automatica.

Tutte le attrezzature dovranno essere gestite e mantenute a cura e spese della società, fermo restando che detto sistema è di proprietà del Policlinico ed al termine del contratto lo stesso dovrà essere rilasciato nella piena disponibilità del medesimo in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Trattandosi di gestione del parcheggio tramite utilizzo di barre automatiche dovrà essere comunque garantito l'agevole transito dei veicoli di servizio e di emergenza.

L'utilizzo di sistemi di accesso e di riscossione automatici non esime la società dal garantire la presenza di proprio personale ininterrottamente per la durata del servizio, ossia 365 giorni l'anno, 24 ore su 24.

La Società dovrà assumersi tutti gli oneri derivanti dalla gestione del parcheggio, con specifico riguardo a quelli amministrativi e fiscali, oltre a quelli di natura assicurativa, intendendosi con ciò il Policlinico manlevato da qualsiasi onere incombente al riguardo.

La Società è tenuta, tra l'altro a:

- a) non adibire ad altro uso gli stalli destinati a parcheggio, senza l'autorizzazione specifica del Policlinico
- b) ammettere alla sosta soltanto gli autoveicoli di cui al Regolamento per l'accesso veicolare e il parcheggio del Policlinico
- c) mantenere a propria cura e spese, in perfetto stato di efficienza, la segnaletica sia orizzontale che verticale relativa alle aree di sosta
- d) provvedere alla regolare manutenzione di tutte le barre di accesso, dei sistemi mobili nonché di tutti gli impianti, compresi dispositivi di sicurezza, di segnaletica e di controllo
- e) provvedere alla distribuzione all'utenza appositamente autorizzata dalla Direzione del Policlinico, delle apparecchiature mobili "Telepass" nonché al ritiro in caso di revoca della autorizzazione,
- f) curare che l'area adibita a parcheggio sia mantenuta con il dovuto decoro
- g) provvedere all'amministrazione, sorveglianza, manutenzione ed esazione
- h) munirsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, nonché di quelle occorrenti per la realizzazione di eventuali opere
- i) provvedere a stipulare idonee polizze di assicurazione per responsabilità civile relative al parcheggio

- j) assicurare che nelle assunzioni del personale siano osservate le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia, fermo restando quanto statuito dal successivo art. 9
- k) rispondere del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che, dalla gestione del parcheggio, possa derivare al Policlinico o/e a terzi
- l) mantenere a propria cura e spese in perfetta efficienza l'apposita area di sosta per i mezzi rimossi.

Art. 6) PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Nel corso del contratto la Società utilizzerà in comodato d'uso gratuito gli impianti e le attrezzature cedute dal Policlinico previa stesura di elenco-inventario da stilare in contraddittorio tra le parti in dipendenza della presente concessione, ivi compresi gli apparecchi mobili forniti in noleggio ai dipendenti del Policlinico.

Al cessare dell'affidamento, la Società uscente si impegna a riconsegnare al Policlinico gli impianti, le attrezzature, ed arredi pertinenti, ivi compresi gli apparecchi mobili in possesso dell'utenza.

La consegna dei suddetti beni avverrà previa stesura di elenco-inventario da stilare in contraddittorio tra le parti.

Art. 7) VARIAZIONI DEL SERVIZIO

In caso di istituzione di nuove aree destinate alla sosta a pagamento dei veicoli il Policlinico si impegna ad affidare la gestione delle medesime alla Società, alle medesime condizioni del contratto originario e con scadenza coincidente.

Art. 8) ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE AUTOMEZZI

La Società del servizio dovrà provvedere al controllo della sosta all'interno di tutta l'area ospedaliera e al fine di garantire la libera circolazione dei mezzi di servizio e di soccorso, così come previsto dal Regolamento per l'accesso veicolare e il parcheggio all'interno del Policlinico, potrà disporre la rimozione dei veicoli conformemente alle modalità di seguito riportate:

- i veicoli, su segnalazione e richiesta del Servizio Ispettorato, potranno essere oggetto di rimozione, con addebito, da parte del gestore, delle relative spese a carico del trasgressore nei seguenti casi:
- veicoli parcheggiati fuori dagli spazi di sosta appositamente individuati e delimitati da segnaletica orizzontale che creino grave intralcio e/o pericolo per la viabilità interna;
 - veicoli parcheggiati in aree di sosta riservate ad utenti con gravi patologie (trapianti, dialisi, etc.) che non espongono relativa autorizzazione

I veicoli rimossi possono essere ritirati, rivolgendosi agli addetti della Società previa esibizione di documento comprovante il legittimo possesso/utilizzo del veicolo. La Società addebiterà al trasgressore il costo della rimozione, pari ad €. 62,00 in caso di autoveicoli e ad €. 40,00 in caso di motoveicoli.

Per il deposito oltre le 24 ore sarà previsto un corrispettivo di €. 20,00.

La Società in casi di estrema necessità ed urgenza potrà disporre autonomamente la rimozione dei veicoli dandone tempestiva informativa al Servizio Ispettorato.

Al riguardo va specificato che:

- gli automezzi rimossi saranno depositati e custoditi, a cura della Società, in apposita area individuata all'interno del Policlinico d'intesa con l'U.O. Attività Tecniche, area specificamente recintata ed illuminata e videosorvegliata attrezzata a cura e spese della Società.
- La società dovrà annotare su apposito registro ogni tipologia di intervento, registrando i dati identificativi del conducente del veicolo ed il rilascio delle ricevute di pagamento.

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, devono essere soddisfatti i seguenti oneri e condizioni tecniche:

- il servizio di cui trattasi deve essere reso da un autocarro, conforme alle disposizioni della vigente normativa; l'autocarro deve inoltre essere munito di braccio idraulico e meccanico, azionato a motore, in modo da risultare idoneo per la rimozione e il traino di qualunque tipo di veicolo e motoveicolo; il gancio della gru deve essere parimenti in grado di sopportare il sollevamento ed il traino di tali mezzi
- ogni tipo di mezzo impiegato deve possedere le prescritte omologazioni IMTC
- l'autogrù deve essere equipaggiata con autista munito di idonea patente di guida, almeno di tipo "C", il personale impiegato deve essere esperto nelle operazioni di sblocco dei freni, delle marce, dell'agganciamento a traino, nonché di ogni altra incombenza relativa al veicolo da rimuovere



tutte le spese inerenti agli automezzi impiegati (manutenzioni, materiali di consumo, ecc.) e all'equipaggiamento del personale (es. DPI, dotazioni tecniche, ecc.) sono a completo carico della Società.

Ai sensi del citato Regolamento per l'accesso veicolare e il parcheggio interno del Policlinico, gli operatori addetti al Servizio Ispettorato Aziendale provvedono al controllo della viabilità ai fini di segnalare alla Società la necessità di rimozione dei veicoli che ostacolano il regolare flusso del traffico.

Art. 9) PERSONALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione della Società e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel presente contratto, la Società, fermi restando i vincoli assunzionali delle società pubbliche che devono comunque mantenere l'equilibrio economico, è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

Si precisa che il personale attualmente impiegato ammonta a n. 11 unità.

Nessun rapporto di subordinazione si potrà mai instaurare tra il Policlinico e gli operatori della Società, a seguito dell'espletamento della attività oggetto del presente accordo.

Il personale impiegato dovrà essere dotato di apposita divisa e tesserino di riconoscimento che permetta di distinguerlo dal personale ospedaliero, dai visitatori e dal personale delle imprese che operano all'interno del Policlinico.

A detto personale, che dovrà essere appositamente formato da parte della Società, dovranno essere forniti, sempre a carico della Società, strumenti idonei al servizio.

Il personale dovrà mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto.

La Società dovrà applicare nei confronti del personale condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L.; la Società è tenuta all'osservanza delle vigenti norme legislative in ordine alle assicurazioni sociali e previdenziali, di igiene e prevenzione dagli infortuni, manlevando il Policlinico da ogni eventuale responsabilità inerente e conseguente ad inadempimenti in merito.

La società dovrà indicare il nominativo ed il recapito telefonico, tramite telefono cellulare, di un Responsabile, presso il quale fare riferimento per ogni necessità che dovesse sorgere nel corso dell'esecuzione del servizio. Tale responsabile, ovvero un suo sostituto, dovrà essere reperibile tutti i giorni per tutta la durata del servizio, ossia 365 giorni l'anno, 24 ore su 24.

Art. 10) NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA


La Società è tenuta a curare affinché nell'esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

La Società rimane inoltre obbligata ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro che è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati.

In particolare dovrà in base alle informazioni trasmesse dal Policlinico inerenti eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti in cui la Società si troverà ad operare e su alcune delle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottarsi in relazione alle attività connesse all'appalto redigere il piano di sicurezza previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Esso dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- ◆ documento di valutazione dei rischi specifici connessi al servizio
- ◆ modalità operative di prevenzioni incendi e/o infortuni in relazione ai rischi ad esso connessi
- ◆ mezzi/prodotti/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione del servizio - relative schede di sicurezza ed informazioni date ai lavoratori
- ◆ dotazione dei dispositivi di protezione individuale e relativa formazione ed addestramento all'uso
- ◆ organizzazione prevista per la gestione delle problematiche legate alla sicurezza con indicazione del nominativo del R.S.P.P, altre eventuali figure e relativi compiti
- ◆ formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza
- ◆ soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra lavoratori della Società o da terzi presenti a qualsiasi titolo nelle strutture del Policlinico



- ◆ accertamenti sanitari effettuati e piano degli accertamenti sanitari previsti per il personale operante.

La Società è consapevole dei rischi presenti presso il Policlinico e si impegna a promuovere e produrre il Documento di Valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs 81/2008 di concerto con il Policlinico prima dell'inizio delle attività.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto.

Art. 11) PULIZIA DELLE AREE

La pulizia delle aree adibite a parcheggio è a carico del Policlinico ad eccezione dell'area adibita alla custodia dei veicoli rimossi la cui pulizia sarà invece a carico della Società.

Art. 12) ORARI E TARIFFE

La Società è tenuta alla gestione del servizio per 365 giorni all'anno, 24 ore su 24.

La sosta a pagamento è prevista per tutti i giorni dell'anno, compreso sabato, domeniche e festivi.

Le tariffe previste per la remunerazione del servizio sono dettagliate **nell'allegato 1** al presente contratto conformemente a quanto stabilito dal Regolamento per l'accesso veicolare e il parcheggio all'interno del Policlinico.

Le medesime tariffe sono applicate sia all'interno della cinta ospedaliera che per l'area di sosta adiacente alla porta carraia del Monoblocco.

L'uscita dall'area ospedaliera deve essere effettuata entro 15 minuti dal pagamento, tramite introduzione alla barriera del ticket validato e ritiro dello stesso. In caso di uscita entro 30 minuti dal ritiro del ticket non è previsto il pagamento della sosta.

Il servizio di sosta a pagamento dovrà essere sospeso senza alcuna pretesa di risarcimento nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse o in occasione di emergenze che comportino l'accettazione di un gran numero di feriti, quindi con richiesta di sgombero immediato delle aree interessate;
- in caso di svolgimento di lavori pubblici, previo congruo avviso alla Società.

Art. 13) REVISIONE TARIFFE

Le tariffe da applicare al pubblico potranno subire variazioni:

- ◆ in caso di modifiche, da parte dell'Amministrazione, dei presupposti o delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
- ◆ in caso di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste che determinino nuove condizioni di equilibrio.

Parimenti il Policlinico si riserva la facoltà della rideterminazione del corrispettivo che la Società è tenuta a corrispondere al Policlinico, previo accordo tra le parti, in relazione all'andamento dei risultati economici della gestione, nonché in conseguenza di mutamenti organizzativi comportanti eventuali variazioni del servizio, ovvero variazioni delle tariffe applicate dalla Società nei termini sopra indicati.

La società dovrà pertanto mettere a disposizione del Policlinico tutti gli strumenti per la verifica ed il controllo dei dati economici e di occupazione inerenti la gestione della concessione.

Art. 14) STANDARD QUALITATIVI

Genova Parcheggi S.p.A. presenterà la carta dei servizi per il Policlinico, la quale dovrà prevedere le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione degli utenti per le comunicazioni con la società e anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi.



Art. 15) ONERI A CARICO DEL POLICLINICO

Rimangono a carico del Policlinico gli oneri derivanti da quanto non previsto dal presente contratto, quali ad esempio quelli derivanti dall'utilizzo di energia elettrica per l'illuminazione del parcheggio e per il funzionamento degli impianti, nonché per la manutenzione del verde pubblico adiacente.

Art. 16) VIGILANZA E CONTROLLO

Il Policlinico, tramite un suo dirigente e/o persona delegata, può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolta l'attività da parte della Società, nonché chiedere documenti e relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria.

La Società fornirà mensilmente al Policlinico tutta la reportistica atta al monitoraggio del servizio e delle attività oggetto del presente contratto.

L'esercizio della vigilanza secondo le modalità indicate al comma 1, mira, tra l'altro, a:

- verificare il regolare funzionamento del servizio in relazione al presente Contratto ed agli standard di qualità ed in particolare al corretto funzionamento degli apparati tecnologici e degli strumenti finalizzati all'utilizzo dei servizi da parte degli utenti
- verificare lo scrupoloso rispetto delle norme di legge.

Art. 17) PENALITA'

Per ogni inadempienza contrattuale fatta rilevare formalmente alla Società saranno applicate dal Policlinico penali comprese tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempienza. Le penali non potranno comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Quanto sopra fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Poiché il servizio contemplato si considera di pubblica utilità, per nessuna ragione potrà venire soppresso o non eseguito in tutto o in parte.

Potranno essere applicate penali per le seguenti motivazioni:

- ◆ per ritardati interventi nella manutenzione degli impianti e della segnaletica, sia orizzontale che verticale debitamente segnalati
- ◆ per omessi controlli ovvero ingiustificati ritardati interventi relativi all'obbligo di garantire la libera circolazione dei mezzi di servizio e di soccorso, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dal Policlinico e/o da terzi
- ◆ per reiterato mancato rispetto degli orari da parte del personale addetto o per reiterati comportamenti non corretti nei confronti dell'utenza
- ◆ per inosservanza dell'obbligo di pronta reperibilità telefonica di cui all'articolo 9 ultimo comma.

Le inadempienze sopra descritte non precludono al Policlinico il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Art. 18) POLIZZA ASSICURATIVA


La Società si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il Policlinico debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. La suddetta polizza dovrà tenere indenne il Policlinico da ogni responsabilità per infortuni e danni conformemente a quanto indicato nel presente disciplinare.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente disciplinare.

L'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro con i limiti di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per persona lesa e di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni alle cose.

Il Policlinico è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della Società, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. A tale riguardo



dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro con il limite di € 1.300.000,00 (unmilliontrecentomila/00) per persona.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Policlinico al momento della firma del contratto.

Art. 19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Società
- messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività della Società
- interruzione del servizio
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi
- subappalto non preventivamente autorizzato dal Policlinico
- cessione del contratto a terzi
- frode - grave negligenza - contravvenzione degli obblighi contrattuali
- in caso di pubblica necessità.

Il Policlinico si riserva la facoltà di rescindere dal contratto nel caso di mancata applicazione delle norme di legge nonché dei disposti di cui al presente disciplinare che possano comportare evidenti disfunzioni nella conduzione del servizio e/o pericolo per la incolumità delle persone e/o perdite economiche per il Policlinico, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il Policlinico si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di non meno di 90 giorni, qualora il Policlinico stesso dovesse avere necessità di procedere a cambiamenti organizzativi, precisando che tale facoltà unilaterale di recesso in favore dell'Ente è esercitabile in presenza di un significativo mutamento della struttura e della organizzazione del servizio, in tal caso il Società potrà pretendere unicamente il risarcimento del costo degli investimenti sostenuti e non ancora ammortizzati.

Art. 20) PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI -NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO

La Società dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso
- non scattare fotografie che non siano autorizzate e comunque strettamente connesse con l'esecuzione del servizio integrato.

Tutti gli elaborati connessi all'espletamento della concessione, da chiunque siano stati prodotti saranno di proprietà del Policlinico che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

La Società dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.


La Società potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Policlinico, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti della concessione.

Il Policlinico:

- ai sensi della normativa vigente, dichiara che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti
- ai sensi della normativa vigente, autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati esclusivamente ai fini dell'espletamento della presente fornitura
- con la sottoscrizione del presente disciplinare autorizza Il Policlinico al trattamento dei Propri dati personali ai sensi della normativa vigente.

Per l'esecuzione del presente contratto, che comporta il trattamento di dati personali, il Policlinico, in qualità di titolare del trattamento, nomina la Società responsabile del trattamento. Con riferimento ai dati personali di soggetti terzi (es. dipendenti, fornitori, ecc), trasmessi dal Policlinico alla Società strumentalmente all'esecuzione del presente accordo, quest'ultima assume la veste di responsabile esterno del trattamento accettando fin da ora i relativi obblighi di legge.

Art. 21) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI



Ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti bancari dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 e dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., devono essere eseguiti esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 22) SPESE CONTRATTUALI


Tutte le spese, comprese le spese di bollo, registrazione, ecc. inerenti e conseguenti al contratto di concessione, sono a carico della Società.

Art. 23) FORO COMPETENTE


Per tutte le controversie giudiziali e stragiudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà competente esclusivamente il FORO DI GENOVA che la Società s'impegna ad accettare incondizionatamente.

Genova, 16.12.2019

Per l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
Il Direttore generale
Dott. Giovanni Ucci



Per la Società Genova Parcheggi S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Santiago Vacca



Allepoto 1

PIANO TARIFFARIO

GIORNI FERIALI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 21,00 PRIMI 30 MINUTI	SOSTA GRATUITA
DALLA 1° ALLA 4° ORA	1,00 EURO/ORA
5° ORA	0,50 EURO/ORA
DALLA 6° ALLA 14° ora	SOSTA GRATUITA

FESTIVI E PREFESTIVI

SABATO E DOMENICA DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 21.00 PRIMI 30 MINUTI	SOSTA GRATUITA
DALLA 1° ALLA 3° ORA	1,00 EURO/ORA
4° ORA	0,50 EURO/ORA
DALLA 5° ALLA 14° ORA	SOSTA GRATUITA

NOTTURNO

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 7,00	PRIMI 30 MINUTI	SOSTA GRATUITA
	DALLA 1" ALLA 3' ORA	1,00 Euro /ORA
	DALLA 4° ALLA W ORA	SOSTA GRATUITA


TARIFFA RIMOZIONE:

Euro 62 (Iva Inclusa) per autoveicoli

Euro 40 (Iva inclusa) per motoveicoli

Euro 20 (Iva inclusa) per deposito giornaliero

04 DIC. 2019



AREE RISERVATE MEZZI OSPEDALIERI E
 DIVERSE TIPI EXTRA OSPEDALIERI: NO. 13.800
 PARCHI-GGI AMMINISTRATIVE: N° 14
 TOTALE RISERVATI: N° 1392
 PARCHI-GGI A PAGAMENTO: N° 328
 TOTALE GENERALE: N° 1720
 N.B. IL VACUO DEI PARCHI-GGI AMMINISTRATIVI E
 PARCHI-GGI A PAGAMENTO È INDICATO

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
 Istituto Sanitario Regionale Veneto
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per Oncologia
 Dermatologia e Urologia
 Via Giustiniani, 1 - 30138 Treviso

PROGETTO
PIANIFICAZIONE GENERALE
PARCHI-GGI OSPEDALIERI - SINDACATO

PROGETTO	REDAZIONE	PROVA	APPROVAZIONE
APPROVAZIONE DEL PROGETTO CON LA DELIBERAZIONE N. 1921 DEL 19 DICEMBRE 2019			
APPROVAZIONE DEL PROGETTO CON LA DELIBERAZIONE N. 1921 DEL 19 DICEMBRE 2019			
APPROVAZIONE DEL PROGETTO CON LA DELIBERAZIONE N. 1921 DEL 19 DICEMBRE 2019			
APPROVAZIONE DEL PROGETTO CON LA DELIBERAZIONE N. 1921 DEL 19 DICEMBRE 2019			



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Allegato alla deliberazione n. 1921 del 04 DIC 2019
composto da n. 8 pagina numerata da 1 a

Av. 3 Contrasto

Direzione Generale
Nomina del responsabile esterno di trattamento dati

Considerato che la stipulazione de

- il contratto;
- la convenzione;
- l'affidamento di servizi;
- altro (specificare) _____;

comporta la necessità di trattare, in nome e per conto dell'Ospedale Policlinico San Martino committente, dati personali relativi a (specificare natura)

ANAGRAFICI - AMMINISTRATIVI

per finalità di (specificare quali)

GESTIONE ACCESSO E SPESA VEICOLARE INFIRMA:

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. n 196/03 e dell'Art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare di trattamento può designare uno o più responsabili del trattamento tra le persone che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

L'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, in veste di Titolare di Trattamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr GIOVANNI UCCI

NOMINA

- la società GENOVA PARTICIPAZIONI SPA
- la cooperativa _____
- l'associazione _____
- altro Ente (specificare) _____

con sede in GENOVA, VIALE BRIGATE PARTIGIANE 1

"responsabile esterno" del trattamento dei dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione dei servizi e/o alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali e/o convenzionali indicati in premessa.

Nomina del responsabile esterno di trattamento dati

Il/la sottoscritto/a

SANTILIA VACCA

in qualità di rappresentante legale di

GENOVA PARONZANI SPA

- accetta la nomina;
- si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dichiara di avere ricevuto ed esaminato i compiti e le istruzioni di seguito indicate.


Specificazione dei compiti

Fonti normative e regolamentari di riferimento:

- Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;
- D.Lgs. 30/6/03 n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Art. 326 c.p. "Rivelazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio";
- Art. 622 c.p. "Rivelazione del segreto professionale";
- Restano ferme le disposizioni speciali in materia di: HIV(L. 135/90);
- Interruzione di gravidanza L. n. 194/78);
- Tossicodipendenze (DPR n. 309/90);
- Violenza sessuale (ari 374-bis c.p.).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.Lgs. 30/6/03 n. 196/03 e dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, s'intende per:

- a) "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) "archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- c) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;



Nomina del responsabile esterno di trattamento dati

- d) "limitazione di trattamento": il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- e) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- f) "pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- g) "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- h) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- i) "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- l) "terzo": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- m) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- n) "violazione dei dati personali": la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- o) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origina razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Nomina del responsabile esterno di trattamento dati

- p) "dati genetici": i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- q) "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- r) "dati relativi alla salute": i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- s) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.;
- t) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- g) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

Soggetti di trattamento sono:

- a) il "Titolare": è la pubblica amministrazione nel suo complesso (art. 28 D.Lgs. 196/2003 e art. 24 Regolamento UE);
- b) il "Responsabile": persona designata dal Titolare che agisce sulla base delle istruzioni e dei compiti analiticamente specificati (art. 29 D.Lgs. 196/2003 e art. 28 Regolamento UE);
- e) gli "Incaricati": persona fisica che effettua operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite (art. 30 D.Lgs. 196/2003 e art. 29 Regolamento UE).

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, deve:

- A) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- B) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- C) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE;




Nomina del responsabile esterno di trattamento dati

- D) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 (art. 28 Regolamento UE) per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- E) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III Regolamento UE;
- F) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Regolamento UE, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- G) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- H) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- I) con riguardo alla lettera H) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- L) quando ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, deve imporre a quest'ultimo, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento (qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile);

- **In generale il Responsabile del trattamento deve comunque:**

- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati, anche attraverso controlli periodici;
- consentire ai Titolare di trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
- verificare la qualità e la quantità dei dati oggetto dei trattamenti di competenza con specifico riferimento ai requisiti di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- valutare e adottare le misure di sicurezza idonee e preventive, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati medesimi;
- individuare, se necessario, come "incaricati" di trattamento e dare loro adeguate istruzioni scritte, in armonia con quelle ricevute dal "Titolare", le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni sui dati personali;



Nomina del responsabile esterno di trattamento dati

- - fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte dell'interessato;
- evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi degli artt. 7-10 del "Codice privacy";
- non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto del rapporto.

L'inadempimento degli obblighi del Responsabile del trattamento rappresenta inadempimento grave" con facoltà del Titolare di risolvere il rapporto stesso con il Responsabile (art. 1456 c.c.).


Istruzioni operative:

Principi applicabili al trattamento di dati personali

(art. 5 Regolamento UE Artt. 32-36 D.Lgs. 196/2003)

I dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («**liceità, correttezza e trasparenza**»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 Regolamento UE, considerato incompatibile con le finalità iniziali («**limitazione della finalità**»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**minimizzazione dei dati**»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**esattezza**»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 Regolamento UE, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («**limitazione della conservazione**»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («**integrità e riservatezza**»).



Nomina del responsabile esterno di trattamento dati

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).

Liceità del trattamento (Art. 6 Regolamento UE)

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:


- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore (non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 5, il Titolare di trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite.

Si precisa, altresì, che gli artt. 161-172 del "Codice privacy" sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di rispettiva responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile del Trattamento dovrà dare evidenza all'Ospedale Policlinico San Martino delle misure, dei regolamenti, delle azioni, delle policy e degli atti adottati al proprio interno per garantire la sicurezza, intesa in tutte le sue più estese eccezioni anche implicite, riportandole, per quanto concerne gli effetti del rapporto di collaborazione, oggetto del presente atto di nomina, in un dettagliato documento che deve essere prodotto entro 30 giorni dalla data del presente atto, ivi incluso l'elenco nominativo dei soggetti (formalmente incaricati del trattamento) che dovranno trattare i dati in esecuzione del contratto.



Nomina del responsabile esterno di trattamento dati

La presente nomina


- è condizionata, per oggetto e durata, al rapporto (contrattuale e/o convenzionale e/o diverso) in corso di esecuzione tra l'Ospedale Policlinico San Martino e il soggetto Responsabile;
- si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso;

Una copia della presente lettera di nomina deve essere restituita all'U.O. _____ di quest'quest'Ospedale Policlinico debitamente firmata per accettazione.

Genova, 16.12.2019

Il Titolare del trattamento

Ospedale Policlinico San Martino



per accettazione

Il Responsabile del trattamento

